

RINNOVO ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE MAZARS TAX & ADVISORY SRL STP

In data 11 gennaio 2021 presso la sede di Mazars Tax & Advisory Srl STP (anche "MTA" o "Società") in via Ceresio 7 si sono incontrati:

- per MTA il legale rappresentante dott. Alessandro Mocarelli
- per la FILCAMS-CGIL il Funzionario Francesco Signore (con delega rilasciata dal sindacato nazionale)

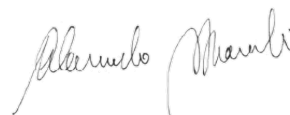
congiuntamente "Parti"

Premessa

- i. Con Accordo Integrativo Aziendale del 31 gennaio 2019 le Parti hanno previsto l'estensione anche in MTA dello Smart Working, del nuovo Premio di risultato, di un progetto di Welfare aziendale e degli istituti della Banca Ore e dei Flexible Benefits, accordo poi prorogato fino al 31 dicembre 2020.
- ii. Tutto ciò premesso, considerando il successo riscosso in azienda dalle politiche di *work life balance*, avendo la Società confermato la volontà di proseguire la politica di investimenti volta al miglioramento del clima aziendale ed all'ottimizzazione delle forme di benessere e considerando le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente in materia di *flexible benefit*, le Parti, dopo ampia discussione e tenuto conto dello sfidante contesto economico creatosi a seguito della diffusione del virus Covid-19, concordano quanto segue.

A) SMART WORKING

- 1) Con il presente Accordo le Parti concordano di prorogare l'Accordo sindacale del 31 gennaio 2019 e seguenti relativamente alla parte che ha istituito il progetto di Smart Working (paragrafo A degli accordi sindacali citati) fino al 31 dicembre 2021, consentendo lo svolgimento da parte dei dipendenti che vorranno aderire della prestazione lavorativa per **3 giorni alla settimana** dal lunedì al venerdì - concordati di volta in volta tra Dipendente e Società compatibilmente con le esigenze aziendali - in luogo diverso dalla sede di lavoro se idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, avvalendosi degli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società (laptop e smartphone). Questa parte dell'accordo entrerà in vigore non appena verrà dichiarato concluso lo stato di emergenza per Covid-19.
- 2) Con il presente Accordo si intende rinnovato altresì fino alla data sopra indicata il Regolamento di Smart Working.
- 3) I dipendenti di MTA saranno informati della proroga con apposita comunicazione, in modo da poter confermare la loro volontà di proseguire il programma di Smart Working fino al 31 dicembre 2021.
- 4) Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 2021 per rinnovare o eventualmente ridefinire e rideterminare il progetto anche per l'anno 2022.
- 5) Si richiama il testo dell'Accordo Sindacale aziendale del 31 gennaio 2019 paragrafo A) Smart Working e l'annesso Regolamento di Smart Working, che pertanto costituiscono parte integrante del presente Accordo.



B) PREMIO DI RISULTATO

- 1) Con il presente Accordo le Parti intendono altresì rinnovare anche per il 2021 le pattuizioni dell'Accordo sindacale del 31 gennaio 2019 e successivi anche per il paragrafo B) Premio di risultato, con le modifiche indicate nei punti che seguono:

- Il paragrafo B) punto 9) secondo comma è sostituito dal seguente:

“Destinatari del Premio saranno, fatta eccezione per gli stagisti, tutti i dipendenti di MTA - sia staff tecnico che amministrativo, compresi quelli con contratto part-time ed a tempo determinato - a condizione che abbiano superato il periodo di prova, che siano ancora in forza e non dimissionari alla data del 31 agosto 2021 e che ricevano una valutazione della performance così come meglio esplicitato al successivo punto 12”.

- Il paragrafo B) punto 11) è sostituito dal seguente:

“Le Parti, pertanto, convengono che gli indicatori/parametri assunti per verificare il raggiungimento dell'incremento di produttività sono il fatturato e il margine operativo lordo (“MOL”) e che i periodi di riferimento sono l'arco temporale compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021, raffrontato con il medesimo periodo dell'anno precedente”.

- Il paragrafo B) punto 12) secondo comma è sostituito dal seguente:

“Al termine del periodo di riferimento verrà effettuato un confronto tra il fatturato ed il MOL registrati nel periodo 1.01.2020/30.06.2020 ed il fatturato ed il MOL registrati nel periodo 1.01.2021/30.06.2021”.

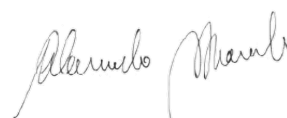
- 2) Per quanto concerne il Premio di risultato le Parti concordano di modificare nel modo seguente le tabelle I) e II) di cui al punto 12) dell'Accordo del 31 gennaio 2019:

I) Importo dei premi sulla base degli incrementi degli indicatori e dei ruoli dei Dipendenti

Fatturato, MOL (incrementi del 2021 sul 2020)	Importo premio		
> 5%	STAFF TECNICO	STAFF AMMINISTRATIVO	% della RAL
	• Senior Manager	• Dirigente	< 20%
	• Manager	• Quadro	< 15%
	• Senior	• 1°-2° livello	< 10%
	• Assistant	• 3°-4° livello	< 10%

II) MOLTIPLICATORE x livello di performance

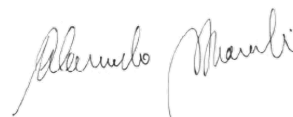
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	
Eccezionale	0,75-1
Supera le aspettative	0,5-0,75
Consistente	0,2-0,5
Sufficiente	0-0,2
Miglioramenti richiesti	0-0,1



- 2) Per tutto quanto non modificato dal paragrafo B) punto 1) che precede ed integrato dal paragrafo C) che segue si richiamano le pattuizioni del paragrafo B) dell'Accordo Sindacale del 31 gennaio 2019, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

C) OPZIONE FLEXIBLE BENEFIT

- 1) Alla luce di quanto esposto nelle premesse ed in considerazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente (in particolare, art. 51 TUIR, Circolare Agenzia delle Entrate 28/E del 15 giugno 2016, Circolare Agenzia delle Entrate 5/2018) le Parti concordano di confermare il programma di *flexible benefit* istituito con l'Accordo del 31 gennaio 2019 alle condizioni e termini che seguono.
- 2) La Società entro il 16 luglio 2021 provvederà a comunicare individualmente a ciascun dipendente se e in quale misura avrà diritto alla corresponsione del Premio di risultato di cui all'Accordo sindacale del 31 gennaio 2019, così come modificato dal paragrafo B) che precede.
- 3) Entro il 30 luglio 2021 il dipendente assegnatario del Premio di risultato - **che ha percepito un reddito complessivo non superiore ad 80.000€ lordi nel 2020** - avrà la facoltà di scegliere, in alternativa alla liquidazione in contanti del premio stesso, di beneficiare di uno o più dei cd *flexible benefit* previsti dalle disposizioni vigenti (rif. Circolare Agenzia Entrate 28E/2016, Circolare Agenzia Entrate 5/2018, art. 51 TUIR) e presenti nell'apposita piattaforma *on line* messa a disposizione all'indirizzo che verrà comunicato ("*Opzione flexible benefit*").
- 4) In caso di mancata esplicitazione della scelta (da effettuarsi mediante l'apposita procedura sul portale), resterà inteso che il dipendente avrà optato per la liquidazione in contanti del premio, che gli verrà così effettuata nel cedolino se ancora in forza alla data di erogazione prevista dal calendario della politica retributiva 2021.
- 5) L'*Opzione flexible benefit* – **esercitabile fino ad un importo massimo di 3.000€ lordi** - comporterà un accredito da parte di MTA a favore del dipendente, oltre al valore corrispondente in tutto o in parte all'importo del Premio di risultato convertito, di un ulteriore importo pari al 15% di detto valore spendibile come *flexible benefit*.
- 6) In caso di cessazione del rapporto di lavoro tra la Società ed il dipendente beneficiario prima che quest'ultimo abbia utilizzato l'intero importo opzionato come benefit, l'eventuale importo residuo (non utilizzato) verrà liquidato nell'ultimo cedolino utile al netto dell'importo aggiuntivo di cui al punto precedente e – se la cessazione avviene prima del 31 marzo 2022 - fino a concorrenza del 50% del valore complessivo del premio di risultato.
- 7) Al fine di non perdere il beneficio fiscale previsto dalla normativa vigente derivante dall'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% per l'anno successivo, l'eventuale revoca dell'*Opzione flexible benefit* esercitata dal dipendente a favore della liquidazione in contanti del Premio di risultato al netto dell'importo aggiuntivo di cui al punto 5) potrà essere esercitata dall'interessato entro e non oltre il 17 dicembre 2021.
- 8) Il valore dell'importo opzionato come benefit dovrà essere utilizzato dal dipendente entro il 29 luglio 2022. L'eventuale importo residuo (non utilizzato) verrà liquidato nel cedolino di agosto 2022 al netto dell'importo aggiuntivo di cui al punto 5), applicando il regime fiscale previsto dalla normativa in vigore.



D) WELFARE - ABBONAMENTO MEZZI PUBBLICI

- 1) Con il presente Accordo le Parti intendono altresì rinnovare per il 2021 le pattuizioni dell'Accordo sindacale del 31 gennaio 2019 anche per il paragrafo C) riguardante l'Abbonamento ai mezzi pubblici.
- 2) Pertanto la Società si impegna a farsi carico dei costi fino a concorrenza dell'importo dell'abbonamento annuale sui mezzi pubblici urbani nelle città in cui hanno sede gli uffici della Società presso i quali i dipendenti prestano lavoro abitualmente, a condizione che venga consegnata copia della ricevuta d'acquisto effettuato nel corso del 2021.

E) BANCA ORE

- 1) Le Parti – pur concordando sulla eccezionalità del lavoro straordinario, nel rispetto delle norme previste dal CCNL del Commercio - convengono inoltre di rinnovare per il 2021 anche il meccanismo della Banca delle ore introdotto dall'Accordo del 31 gennaio 2019, secondo il quale ciascun dipendente interessato potrà convertire in permessi retribuiti le ore di lavoro straordinario effettuate e accantonate nella Banca ore. In ogni caso il lavoratore avrà diritto alla corresponsione delle maggiorazioni previste dal CCNL.
- 2) Le modalità di esercizio ed il funzionamento della Banca delle ore sono stabilite nello specifico Regolamento Banca Ore allegato al precedente Accordo, la cui validità qui si intende integralmente confermata.

Il presente Accordo entrerà in vigore l'11 gennaio 2021 e avrà scadenza il 31 dicembre 2021. Le Parti dichiarano che le pattuizioni contenute nel presente Accordo sono migliorative rispetto a quanto previsto dal CCNL del settore Terziario.

Il presente Accordo vale anche ai fini delle richieste di detassazione e di decontribuzione previste dalla Legge.

Il Presente Accordo vale per tutte le sedi ed uffici di MTA sul territorio nazionale (attualmente Milano, Torino, Roma).

LCS

Firme

